

DAL DECRETO SULLA SCUOLA POCA SOSTANZA E MOLTA PROPAGANDA

Toni trionfalistici del governo, grande enfasi della stampa, benevola accoglienza, con poche critiche, dalla maggior parte dei sindacati; questo il clima che ha accompagnato il varo del Decreto legge sulla scuola. L'analisi puntuale del Decreto e della relativa Relazione tecnica fa emergere una realtà ben diversa. A cominciare dagli investimenti, circa 300 milioni diluiti in tre anni, una goccia nel mare dei tagli fin qui operati, la maggior parte diluita in tanti microscopici interventi, spesso episodici, che non influiranno sui problemi strutturali, fino ad arrivare alla beffa riservata al personale inidoneo per motivi di salute, passando per l'aggiornamento obbligatorio punitivo legato ai risultati degli squalificati test INVALSI. Il tutto assumendo a riferimento la legge 133, madre dei tagli più feroci e delle controriforme, che ne esce confermata e rafforzata.

Nella scheda che segue un commento agli articoli dedicati alla scuola.

Articolo 1

(Welfare dello studente)

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

- a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
- b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
- c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in

Lo stanziamento è talmente esiguo che potrà beneficiarne soltanto un numero molto ridotto di studenti. Inoltre, vale solo per questo anno scolastico, per i prossimi non è previsto nulla. Malgrado i fondi siano finalizzati al soddisfacimento di bisogni molto materiali, come mense e trasporti, i requisiti rispondono alla classica impostazione meritocratica.

È appena il caso di ricordare che il fondo nazionale per i libri di testo nella scuola dell'obbligo, quindi fino al biennio della scuola superiore, è stato quasi azzerato negli ultimi cinque anni. L'ultima riduzione l'ha operata proprio questo governo che ha dimezzato i trasferimenti alle Regioni su questa voce di bilancio, in applicazione di una disposizione contenuta nella "spending review". Il risultato è che moltissimi studenti, che sarebbero nelle condizioni di accedervi per condizione economica, non



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.

4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

Articolo 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il

riescono a beneficiarne per incapacità dei fondi stessi. Con queste premesse, le chiacchiere sul merito mostrano tutta la loro demagogica inconsistenza.

Il divieto di fumare e le relative sanzioni vengono estese agli spazi scolastici aperti, come i cortili delle scuole, e include anche le sigarette elettroniche, limitatamente agli spazi chiusi.



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Potenziamento dell'offerta formativa)

1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono

È del tutto sbagliato che la gestione dei progetti sia affidata a soggetti esterni alla scuola, senza nemmeno prevedere forme di collaborazione. L'iniziativa, comunque, non prevede lo stanziamento neanche di un centesimo, sembra destinata perciò a rimanere nell'affollato campo delle intenzioni non realizzabili.

Si tratta di una microscopica modifica ai quadri orari del biennio dei tecnici e dei professionali. Decorre dal prossimo anno scolastico e comporta la costituzione - in teoria, cioè fatto salvo il solito giochino degli spezzoni - di 287 cattedre di geografia in più. Ricordiamo che quella del taglio drastico della geografia era stata una delle "innovazioni" gelminiane più criticate dal mondo scientifico.

Lo stanziamento per il solo 2014 di 3 milioni è una vera miseria. La previsione dell'intervento dei privati, comprese le fondazioni bancarie si iscrive nel solco della politiche di privatizzazione che tanti danni hanno già prodotto. Le attività aggiuntive dei docenti non sono coperte dallo stanziamento ma rientrano nel sempre più esiguo Fondo



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il

Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.

4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di

d'istituto.

Ancora una volta si prelevano soldi dalla Legge 440, che dovrebbe riguardare il miglioramento dell'offerta formativa, per far fronte ad esigenze di carattere strutturale che andrebbero coperte con le spese di investimento, quelle che una volta si chiamavano spese in conto capitale, voce pressoché scomparsa dal bilancio del Miur.



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».	
Articolo 6 <i>(Riduzione del costo dei libri scolastici)</i> 1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere"; b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione"; 2) all'articolo 15, comma i, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico."; 3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di deliberazioni del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.". 2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.	<i>Nel tentativo di limitare il costo dei testi scolastici, la norma sostanzialmente prende atto di pratiche molto diffuse sia tra gli insegnanti (materiali alternativi autoprodotti) sia tra gli studenti (il ricorso all'usato di cui al comma 3). Si conferma l'incapacità di intervenire efficacemente sul rigonfiamento artificioso del costo dei testi scolastici.</i> <i>Desta, inoltre, perplessità lo scarico sui dirigenti scolastici della responsabilità in caso di sfioramento dei tetti di spesa. Si tratta di una problematica complessa che riguarda la regolazione di eventuali conflitti tra organismi della scuola, collegiale e monocratico, sulla quale non si è mai voluto intervenire in nome del feticcio dell'autonomia scolastica.</i> <i>È un'altra delle misure tampone contenute nel decreto, con uno stanziamento ridicolo per i 4 mesi rimanenti del 2013 e per il 2014. Il comodato d'uso, anche di dispositivi per la lettura digitale, e la costituzione di biblioteche di classe, qui non previste, sono la strada giusta, ma richiederebbero ben altro impegno economico. Vale anche qui quanto osservato prima circa la quasi scomparsa dei fondi per i libri di testo. In pratica, con una mano si stanziavano 8 milioni mentre con l'altra se ne tagliavano 50!</i> <i>La scadenza di 7 giorni per l'emanazione</i>



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.	<i>del decreto attuativo sa di presa in giro.</i>
Articolo 7 <i>(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)</i> 1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma. 3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.	<i>Dal punto di vista delle risorse stanziare e dell'arco di tempo interessato siamo all'ennesima misura tampone, un solo anno scolastico e pochi spiccioli. Quanto alle modalità, è una delle norme più pericolose e sbagliate. Invece di affrontare i nodi irrisolti delle scarse risorse destinate all'istruzione, dei tagli agli organici di docenti e ATA e della devastazione prodotta dalle controriforme, si appalta ai privati la gestione del disagio scolastico. Oppure si amplia la sfera del lavoro aggiuntivo affidato per la retribuzione al Fondo d'istituto, già scarso e su cui (vedi il commento all'articolo 15) c'è il rischio che si intervenga ulteriormente per altri scopi.</i>



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

Articolo 8

(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.";

b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.";

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "nell'ultimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni";

d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.".

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni

L'inserimento delle attività di orientamento tra le funzioni obbligatorie dei docenti comporta, di fatto, un aumento dei carichi di lavoro a parità di salario. È vero che, in caso di superamento dell'orario d'obbligo, si prevede la remunerazione attraverso il FIS, ma per questo vale quanto detto prima sulla effettiva consistenza del Fondo e sull'incremento esponenziale delle attività che dovrebbe coprire.

Le modifiche introdotte al comma 2 potrebbero sembrare, ad una prima lettura, ininfluenti o pleonastiche. In realtà, introducono - anche nel linguaggio, con il richiamo ai principi di "pluralismo, concorrenza e trasparenza" - precisi riferimenti alla volontà di esternalizzare queste attività.

Anche in questo caso, siamo di fronte ad uno stanziamento irrisorio.



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.	
Articolo 9 <i>(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)</i> 1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;". 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento. 3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<i>È positivo che si estenda il permesso di soggiorno all'intero periodo di studi, superando così la limitazione ad un anno salvo rinnovo. La fregatura è al comma 2 dove, per assicurare l'invarianza di bilancio, si prevede la rimodulazione del contributo da versare all'atto della richiesta del permesso di soggiorno. In pratica, i costi dell'operazione sono totalmente a carico dei migranti!</i>
Articolo 10 <i>(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)</i> 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata	<i>Basta leggere l'analisi puntuale che tutti gli anni produce Cittadinazattiva sullo stato dell'edilizia scolastica per avere l'idea della macroscopica sproporzione tra i fondi stanziati, per di più destinati anche alle università e ad accademie e conservatori, e le effettive necessità.</i> <i>Manca, in ogni caso, un piano serio di interventi, al punto che nella stessa Relazione tecnica si manifestano dubbi sulla effettiva capacità di utilizzare interamente queste risorse</i>



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	
Articolo 11 (Wireless nelle scuole) 1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.	<i>In pratica si ripristina una voce di spesa tagliata giusto un anno fa dal ministro Profumo. Sull'uso delle tecnologie wireless per l'accesso ai contenuti digitali da parte degli studenti rimandiamo ai materiali del convegno sulla digitalizzazione dei testi scolastici disponibili sul nostro sito web.</i>
Articolo 12 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche) 1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo	<i>Si tratta di un intervento sul</i>



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";

b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014";

dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis."

2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 13

(Integrazione delle anagrafi degli studenti)

1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di

dimensionamento scolastico da un lato dovuto, dopo la dichiarazione di illegittimità di una parte delle norme preesistenti, dall'altro puramente di facciata. In sostanza si rileggittimano i tagli delle sedi scolastiche operate nello scorso anno scolastico, tutt'ora operanti, che hanno dato luogo alla costituzione di istituti-mostro, rimandando alla definizione di nuovi parametri in sede di Conferenza unificata per i prossimi anni scolastici. Resta fermo, però, il raggiungimento degli obiettivi di risparmio già fissati. Ciò vuol dire che, nella migliore delle ipotesi, potrà essere corretta qualcuna delle follie del precedente dimensionamento, ma la sostanza della riduzione delle sedi dovrà rimanere invariata.

Si è perso il conto degli interventi su questa materia disseminati in svariati provvedimenti legislativi, tutti a costo zero. Sarebbe ora di prendere atto che senza risorse adeguate sono norme destinate a restare inefficaci.



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
Articolo 14 <i>(Istituti tecnici superiori)</i> 1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione" fino alla fine del periodo. 2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.	<i>Si supera il limite di un solo Istituto Tecnico Superiore per Regione per ciascuna area tecnologica, purché non ci siano oneri per le finanze pubbliche. La Relazione tecnica indica chiaramente nei finanziamenti privati la soluzione del problema. Un altro pezzo del sistema formativo appaltato agli interessi di chi se lo può permettere, banche, industrie e fondazioni.</i>
Articolo 15 <i>(Personale scolastico)</i> 1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti	<i>La prima osservazione da fare è che non c'è traccia dei numeri sbandierati dalla propaganda governativa, il piano triennale resta indeterminato nei numeri e, in larga parte, strettamente dipendente dagli esiti di una sessione negoziale che metta a disposizione le risorse necessarie. Anche in questo caso la lettura della Relazione tecnica è illuminante. In essa si riconosce candidamente che l'assunzione sui posti resi liberi dai pensionamenti non solo non ha costi ma produce risparmi, peraltro già contabilizzati nei saldi di bilancio. I pensionamenti previsti nel prossimo triennio sono 27.872 docenti e 13.400 ATA. Se verranno confermati dall'andamento reale, solo su questi c'è la certezza delle assunzioni a tempo indeterminato, purché il Ministero dell'economia li autorizzi.</i>



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016".

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

1) il comma 13 è abrogato;

2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";

3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";

b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge

Quanto agli altri posti in organico di diritto, coperti da contratti annuali, sarà la contrattazione a fornire le risorse. Si tenga conto che per raddoppiare i numeri del turn-over occorrono poco più di 100 milioni a regime. Le vie che si intravedono sono due: o un ulteriore spostamento delle risorse disponibili per il FIS o più probabilmente, come già nel 2011, un ulteriore raffreddamento della progressione d'anzianità per i nuovi assunti. Si demolirebbe così surrettiziamente l'attuale progressione economica per anzianità, spianando la strada ad operazioni "premiali" sulle quali da tempo si sta lavorando. Resta intatta, invece, la vergogna delle decine di migliaia di cattedre in organico di fatto sulle quali le assunzioni saranno sempre a tempo determinato.

In tre anni si raggiunge la stabilizzazione in organico di diritto di tutti i posti di fatto oggi esistenti. Il riferimento è però all'organico congelato al 2010, restano fuori i posti in deroga, mentre aumentano gli ostacoli per il riconoscimento del diritto al sostegno.

Man mano che si stabilizza l'organico di diritto di sostegno si procede alle assunzioni a tempo indeterminato. Questo è l'unico punto positivo di tutto il decreto. La decorrenza da questo anno scolastico (circa 4500 posti), poiché sarà solo giuridica, non avrà effetti pratici sulle persone interessate, tanto studenti che docenti.

Qui siamo alla beffa: vengono infatti abrogate le norme più odiose che obbligavano al transito nei profili ATA il personale inidoneo per motivi di salute, ma la sostanza non cambia (v. comma 7)



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal

Già Tremonti aveva integrato le commissioni con un rappresentante del MEF, ora anche la Carrozza percorre la stessa strada. La Relazione tecnica individua questa figura in un docente che, non potendo avere competenze mediche, evidentemente si spera che possa condizionare la commissione.

Qui c'è la beffa di cui si diceva prima: chi verrà dichiarato inidoneo successivamente al 1° gennaio sarà obbligato a "scegliere" di transitare nei profili ATA (ancora!) o, in mancanza, sarà sottoposto d'ufficio a mobilità intercompartimentale verso profili amministrativi. Stessa sorte per chi è già inidoneo, con l'aggravante che dovranno sottoporsi, entro dicembre, ad una nuova visita, l'ennesima, viste le innumerevoli volte che questi ulteriori e ripetuti controlli sono stati introdotti per legge fin dal 2002. Nulla si dice circa la possibilità che chi si vede confermata l'inidoneità possa andare in pensione con i requisiti maturati, come previsto dalle norme precedenti. Di sicuro si prefigura, oltre alla mortificazione professionale, un danno economico per gli interessati. Vista il perdurante blocco dei contratti in tutto il settore pubblico e considerata l'età media piuttosto elevata degli attuali inidonei, la gran parte di loro, inquadrata in livelli economici più bassi di quello docente, scontrerà un blocco salariale fino al riassorbimento del differenziale che potrebbe durare perfino fino al pensionamento. Rimangono lo sfregio alla dignità di persone che hanno avuto la sola "colpa" di ammalarsi e il danno per la perdita di professionalità che, dalle biblioteche al supporto agli organi collegiali, arricchivano il funzionamento delle



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.

10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

Articolo 16

(Formazione del personale scolastico)

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con

scuole.

È una partita di giro, quello che il Miur non spenderà più per il personale inidoneo che transita in altre amministrazioni viene trasferito alle amministrazioni stesse.

Per gli ITP delle classi C555 e C999 non cambia nulla, il transito su altra classe di concorso era già previsto, il loro destino di trasferimento sui profili ATA resta confermato. Rimane la vergogna di far pagare a questi docenti il prezzo umano, professionale ed economico di operazioni gestite sulla loro testa in modo indecente, in questo caso il loro transito dagli Enti Locali allo Stato.

Invece di tenere conto delle numerose e documentate critiche sulla natura e sull'uso dei test INVALSI si fa discendere dai loro risultati l'obbligo dell'aggiornamento, di fatto un uso punitivo dell'aggiornamento



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

particolare riferimento:

- a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;
- b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;
- c) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
- d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
- e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di

stesso. Indicativi i campi di sviluppo individuati: competenze non meglio precisate accanto a competenze gestionali, digitali e tecnologiche (ormai un mantra ricorrente), alternanza scuola-lavoro. Assenti metodologie e didattica.

Torna l'apertura al privato e il relativo linguaggio mercantile.

Un piccolo contentino per introdurre in Italia quello che già si fa in quasi tutti i paesi civili. Destinatari i docenti senza alcuna specificazione, c'è il rischio che ne vengano esclusi i docenti precari, come accaduto in occasione delle proposte di modifica del Codice dei beni culturali. In ogni caso, il limite è costituito dallo stanziamento, esiguo, a copertura dei costi.



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

Articolo 17
(Dirigenti scolastici)

1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

Reclutamento dei dirigenti scolastici

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a

Dopo i disastri organizzativi degli ultimi concorsi per dirigenti scolastici, il Miur passa la palla integralmente, finanziamenti compresi, alla Scuola nazionale dell'amministrazione per le future selezioni, da bandire con cadenze annuali con le modalità del corso-concorso.

La scelta evidenzia come sempre di più si concepisca la dirigenza scolastica come analoga a quella di qualunque altra amministrazione pubblica, con il rischio di ulteriore accentuazione dell'impostazione "manageriale" a scapito di quella didattica.



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".

2. Il decreto di cui all'articolo 29. comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.

5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011. pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i

Per far fronte alle disfunzioni provocate dal ricorso massiccio alle reggenze, dovute tanto al perdurare del contenzioso giudiziario che blocca le procedure concorsuali in alcune regioni quanto alla scelta degli scorsi anni di ridurre le assunzioni di dirigenti senza prevedere alcuna forma compensativa, si allargano le maglie degli esoneri dal servizio per i vice-presidi. Per gli stessi motivi al comma successivo si introduce la possibilità di



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la

assunzione in corso d'anno in caso di conclusione delle procedure concorsuali.



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

Articolo 18

(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)

1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami", in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8.1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da "provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Si tratta dello sblocco delle assunzioni degli ispettori previste da un concorso di oltre cinque anni fa, con l'intento però di utilizzarli per il Servizio nazionale di valutazione. Si continuano a confermare le scelte sbagliate dei ministri precedenti, in questo caso si avalla la forzatura di Profumo sul regolamento per la valutazione presentato a scadenza di mandato e fortemente criticato da più parti.



Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola